

Newsletter n. 16 del 20 Giugno 2020

1. L. n. 27/2020 - ADEMPIMENTI IN CAMPO AMBIENTALE E ALTRE SCADENZE FISSATE AL 30 APRILE - Disposta la proroga al 30 giugno 2020

L'articolo 113 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, detta disposizioni in merito al "Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti", che a legislazione vigente scadebbero il 30 aprile 2020, al 30 giugno 2020.

In concreto, sono **prorogati al 30 giugno 2020** i seguenti termini di:

- a) **presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)** di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;
- b) **presentazione della comunicazione annuale**, da parte dei produttori alle Camere di Commercio, dei dati relativi alle **pile e accumulatori** immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché della **trasmissione all'ISPRA**, da parte del Centro di coordinamento, dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di **pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli**, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
- c) **presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione** di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49, **da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE** (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) in merito alle quantità di RAEE trattate;
- d) **versamento del diritto annuale e di iscrizione** da parte delle **imprese iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali** di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.

Ricordiamo che il portale *Ecocamere.it* è disponibile a supporto delle imprese per gli adempimenti in materia ambientale.

LINK:

[Per accedere al portale ECOCAMERE clicca qui.](#)

2. L. N. 40/2020 - Ancora modifiche sullo svolgimento delle assemblee societarie - Assemblee generali dei soci delegati delle società cooperative entro il 30 settembre

La legge 5 giugno 2020 n. 40, che ha convertito, con modifiche, il decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, ha introdotto una innovazione di rilievo all'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, secondo cui, in deroga a quanto previsto dall'art. 2364, comma 2, Codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, quanto alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 o entro la data successiva fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza connesso all'insorgenza dell'epidemia Covid-19.

La **ulteriore novità è quella introdotta** dal comma 2-bis dell'art. 7, che apporta una modifica all'art. 106 del decreto-legge 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti. Tale modifica è volta a consentire alle **società cooperative**, nel cui atto costitutivo è previsto che si tengano assemblee separate dei soci ai sensi dell'art. 2540 c.c., di convocare l'assemblea generale dei soci delegati **entro il 30 settembre 2020**.

La norma ha lo scopo di **concedere alle società cooperative un tempo sufficientemente ampio per la convocazione dell'assemblea generale dei soci delegati**, attesa la necessità di convocare previamente le assemblee separate, in cui si eleggono i soci delegati che prenderanno parte all'assemblea generale.

La dilazione prevista dalla norma appena introdotta **non è peraltro obbligatoria**: le società cooperative rimangono infatti **libere di usufruirne o meno**.

Come è noto, ai sensi dell'**art. 2540 del Codice civile**, le società cooperative possono stabilire, nel loro atto costitutivo, che si svolgano **assemblee separate dei soci** su specifiche materie o assemblee che prevedano la partecipazione di determinate categorie di soci.

Lo svolgimento di assemblee separate deve essere obbligatoriamente previsto qualora la società abbia **più di tremila soci** e l'attività si svolge in un ambito territoriale che comprende più province ovvero quando la società abbia **più di cinquecento** soci e si realizzino più gestioni mutualistiche.

Nelle assemblee separate i soci deliberano sulle materie che saranno oggetto dell'assemblea generale ed **eleggono i soci delegati** che parteciperanno all'assemblea generale, nella quale verranno assunte le deliberazioni definitive sulla materia.

L'atto costitutivo deve in ogni caso assicurare che le minoranze espresse dalle assemblee separate siano proporzionalmente rappresentate nell'assemblea generale.

Nel caso previsto dall'art. 2540 c.c. la volontà sociale si forma quindi in due fasi successive, attraverso le **delibere delle assemblee separate** e le **successive delibere dell'assemblea generale**.

Le deliberazioni delle assemblee separate hanno una mera funzione strumentale, diretta alla formazione della deliberazione dell'assemblea generale, che costituisce l'unica espressione della volontà sociale e che rappresenta l'atto unitario e vincolante per tutti i soci.

Non avendo la delibera dell'assemblea separata una propria autonomia e configurandosi come mero atto di un procedimento, in quanto tale idoneo a determinare, di per sé, la formazione della volontà sociale, tale delibera non può essere impugnata autonomamente, ma deve essere impugnata unitamente alla delibera dell'assemblea generale.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge n. 23/2020 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 40/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per una approfondimento sui contenuti clicca qui.](#)

3. STARTUP E PMI INNOVATIVE - Le novità introdotte dall'art. 38 del D.L. n. 34/2020 - Chiarimenti dal Ministero dello sviluppo economico

Il Ministero dello sviluppo economico, con **circolare n. 3724/C del 19 giugno 2020, Prot. 147301**, diretta alle Camere di commercio, illustra innanzitutto le novità introdotte dall'**articolo 38, comma 5 del Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020** (c.d. "*Decreto Rilancio*"), in tema di durata dell'iscrizione alla sezione speciale delle startup innovative e degli effetti rispetto alle policy ministeriali in materia ed agli aspetti fiscali connessi all'iscrizione al registro delle imprese.

Delle novità introdotte dall'art. 38 del D.L. n. 34/2020 abbiamo già riferito nella nostra Newsletter n. 14 del 40 maggio 2020, a cui facciamo rinvio.

La novità che la circolare prende in considerazione è quella dettata al **comma 5**, laddove viene disposta la **proroga di un anno della permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese** delle start-up innovative, con la ulteriore precisazione che, "*ai fini del presente comma, la proroga della permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese non si applica ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente*".

Considerato che il decreto Legge n. 34/2020, all'art. 38, non fa alcun distinguo tra società già iscritte e scadute e società già iscritte e non ancora scadute alla data del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge), la prima questione da chiarire è quella relativa a quale di queste categorie di imprese si rivolge la norma.

Considerato, inoltre, che, come si legge nella relazione illustrativa, la «*previsione è stata resa necessaria per l'impatto negativo dell'epidemia per il 2020 su tutto il settore delle startup*», secondo il Ministero sembrerebbe che l'alternativa interpretativa sia se considerare la disposizione una proroga del termine (eccezionale) e quindi **applicabile solo alle imprese regolarmente iscritte alla sezione speciale**

alla data del 19 maggio 2020, per le quali pertanto sarebbe consentito un **termine di permanenza eccezionale di altri 12 mesi in sezione speciale**, oppure considerare la disposizione in parola un **dilatamento del termine di permanenza in sezione speciale a regime**.

Nel primo caso le imprese iscritte in sezione speciale avrebbero diritto ad una **eccezionale permanenza di ulteriori dodici mesi**, nel secondo il termine sarebbe di **settantadue anziché sessanta mesi**.

Se, come emerge chiaramente dalla relazione, e si evince dal contesto degli interventi normativi di questi ultimi due mesi, la disposizione in parola si propone di ridurre quanto possibile «l'impatto negativo dell'epidemia per il 2020 su tutto il settore delle startup» **è a tale evento che si deve fare riferimento**. Pertanto una lettura possibile della norma potrebbe essere indirizzata nel senso di considerare l'ampliamento del periodo di permanenza in sezione speciale, **limitato al periodo di crisi epidemica** che, secondo il legislatore, ha costituito un'esternalità negativa insuperabile per l'ecosistema. Pertanto si potrebbe presumere che rientrino nel regime di dilatazione del termine a settantadue mesi solo **le startup iscritte alla sezione speciale del registro alla data del 19 maggio 2020**.

L'utilizzo del termine "proroga" da parte del legislatore, ancorché non sia fissato un termine finale di efficacia della previsione derogatoria, lascerebbe intendere che si sia in **presenza di una norma eccezionale che svolge i propri effetti una tantum**, in relazione all'emergenza pandemica.

Tutto ciò premesso si osserva che la norma prevede come conseguenza i seguenti effetti relativamente alla possibilità di fruire di misure incentivanti nel periodo di proroga: *«la proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente»*.

Per quanto di competenza di questo Ministero, si osserva che alla luce del chiaro disposto contenuto nell'ultimo periodo del comma 5 del citato art. 38, **l'eccezionale proroga di 12 mesi** dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese riconosciuto **alle startup iscritte alla data del 19 maggio 2020** (ovvero che in tale data non abbiano perduto il requisito temporale rappresentato dal decorso del termine di 60 mesi dalla loro costituzione, così come richiesto dall'art. 25 del DL 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012) **non dà diritto** alle stesse:

a) di **essere esonerate dal relativo pagamento del diritto annuale e dei diritti**, di cui all'art. 18 della Legge n. 580/1993, né

b) di **accedere alle agevolazioni fiscali**, che, al momento per quanto di competenza di questa amministrazione, attengono agli sgravi fiscali previsti dal decreto 7 maggio 2019 di attuazione delle norme disciplinate dall'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 per le start-up innovative, e dall'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 per le PMI innovative, e **agli incentivi fiscali** in "de minimis" previsti dall'articolo 38, commi 7 e 8 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020, n. 128, alla data attuale in corso di conversione.

Ne consegue, pertanto, che la start up risultante iscritta nella sezione speciale alla data del 19 maggio 2020 **continuerà ad usufruire dei generali benefici fiscali e tributari e beneficiare, quindi, dell'esenzione dal pagamento del diritto annuale e dei diritti** di cui al già citato art. 18 Legge 580/93, **fino al sessantesimo mese dalla sua costituzione**, decorso il quale sarà obbligata al pagamento degli stessi **anche continuando, eccezionalmente, ad essere iscritta per ulteriori 12 mesi nella suddetta sezione speciale**.

Lo stesso comma 5, nel secondo periodo, stabilisce inoltre che gli *«eventuali termini previsti a pena di decadenza dall'accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi»*.

La permanenza eccezionale di ulteriori 12 mesi nel Registro delle imprese secondo i criteri sopra identificati comporta che **i termini per accedere ad incentivi pubblici** o quelli per la relativa decadenza **sono prorogati di 12 mesi**, con esclusione delle agevolazioni fiscali e contributive di cui al punto 1 e ferma restando la verifica di compatibilità con i regimi di aiuti applicabili.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 3724/C/2020 clicca qui.](#)

4. STARTUP E PMI INNOVATIVE - Dal Ministero dello sviluppo economico una pubblicazione ragionata ed ipertestuale dei pareri e delle circolari finora emanati

Con la stessa circolare n. 3724/C del 19 giugno 2020, il Ministero dello sviluppo economico ha diramato **"Una guida sintetica ai PARERI E CIRCOLARI IN MATERIA DI STARTUP E PMI INNOVATIVE"**, nella quale sono raccolti circolari, pareri e vari atti di indirizzo giuridico finora prodotti in materia di startup innovative e PMI innovative.

Questi atti, formulati a cura dalla Divisione VII della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale del Ministero dello sviluppo economico, forniscono criteri interpretativi e/o applicativi di norme di legge, e rispondono a quesiti veicolando informazioni utili su controverse questioni inerente alla normativa attuale riguardo a startup e PMI innovative.

Gli atti sono stati ordinati seguendo **due principali criteri organizzativi**:

1) i **destinatari di riferimento**, se riferibili solo alle startup innovative, solo alle PMI innovative o validi per entrambi;

2) il **tema trattato** all'interno di ciascuna circolare e/o parere, per cui sono state identificate le seguenti categorie:

- *l'iscrizione in sezione speciale nel Registro delle Imprese,*
- *i requisiti per ottenere lo status speciale,*
- *brevetti e privativa industriale,*
- *ricerca e sviluppo,*
- *modalità di costituzione,*
- *startup a vocazione sociale,*
- *bilancio e certificazione.*

Gli atti che non hanno trovato una propria collocazione nelle suddette categorie, in quanto illustrativi di temi a sé stanti, sono inseriti nella sezione residuale "Varié".

LINK:

[Per scaricare il testo della guida clicca qui.](#)

5. IMPRESE COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19 - Al via i contributi a fondo perduto

Con **Provvedimento 10 giugno 2020, Prot. n. 0230439/2020**, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità, i termini di presentazione ed il contenuto informativo dell'istanza da presentare per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, di cui all'**articolo 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34** (c.d. "*Decreto Rilancio*").

Con **circolare n. 15/E del 13 giugno 2020**, la stessa Agenzia ha successivamente fornito i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo agli uffici della stessa Agenzia.

Ricordiamo che l'articolo 25 del D.L. n. 34/2020, oltre a prevedere lo stanziamento di contributi a fondo perduto a sostegno delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", demanda all'Agenzia delle Entrate sia la concessione di un contributo a fondo perduto, sia l'attività di recupero di eventuali contributi indebitamente percepiti.

In linea generale, il fondo perduto in questione è **calcolato sulla base della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019**, secondo le seguenti percentuali:

- **20%** per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
- **15%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- **10%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

In ogni caso è previsto un contributo minimo per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

L'istanza di ammissione al contributo a fondo perduto andrà proposta mediante **compilazione di apposito modello** predisposto dall'Agenzia delle Entrate.

La trasmissione dell'Istanza è effettuata **mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate** ovvero mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "*Fatture e Corrispettivi*" del sito Internet dell'Agenzia delle entrate.

L'Istanza può essere trasmessa **direttamente dal richiedente o tramite un intermediario con delega** di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente.

La trasmissione dell'Istanza può essere effettuata **a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020**.

Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l'attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto.

LINK:

[Per scaricare il testo dei provvedimenti citati e della modulistica necessaria dal sito dell'Agenzia delle Entrate clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare direttamente il testo dell'Istanza clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo di una GUIDA OPERATIVA predisposta dall'Agenzia delle Entrate clicca qui.](#)

6. EMERGENZA COVID-19 - PATENTI E REVISIONI AUTO - Scadenze prorogate di 7 mesi

L'Italia ha recepito ufficialmente il regolamento dell'Unione Europea 698/2020 del Parlamento e del Consiglio del 25 maggio 2020 che, per l'emergenza Coronavirus e in funzione del successivo ritorno alla libera circolazione tra i Paesi membri, ha uniformato, su tutto il territorio dell'Unione europea, la proroga di 7 mesi delle scadenze dei documenti, come: patenti, revisioni, carta di qualificazione del conducente (CQC) e altri documenti, che erano state decise in precedenza dai vari Paesi.

Il Ministero dell'Interno, con la **circolare 5 giugno 2020, Prot. 0051340**, indica le nuove scadenze che sono valide dal 4 giugno 2020 in tutti gli Stati dell'Unione Europea, Italia compresa con riferimento alla Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), alla patente di guida, all'ispezione periodica dei tachigrafi, alla validità della carta del conducente per l'utilizzo dei tachigrafi, alla revisione dei veicoli a motore.

Il Ministero precisa subito che le disposizioni introdotte dal citato Regolamento hanno efficacia per tutti i veicoli immatricolati nell'Unione europea e per tutti i certificati, licenze e autorizzazioni rilasciate da un Paese membro dell'UE.

Norme più favorevoli o più limitative relative alle proroghe di validità di documenti dei conducenti o dei veicoli rispetto a quelle contenute nel Regolamento mantengono la propria validità e producono i propri effetti solo sui veicoli o su conducenti dello Stato che li ha adottati.

PATENTE DI GUIDA

Per quanto riguarda le patenti di guida, scadute o in scadenza tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020, la loro validità si considera **prorogata di 7 mesi dalla data di scadenza indicata** e in tale periodo il titolare potrà di circolare in tutta l'UE.

Questa disposizione, va sottolineato, risulta più favorevole rispetto alla norma introdotta dal D.L. n. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura-Italia"), che prevede una proroga fino al 31 agosto 2020 della validità delle patenti in scadenza dal 31 gennaio.

Pertanto, i titolari di patente di guida italiana scaduta dal 1° febbraio 2020 o in scadenza fino al 31 agosto 2020, possono circolare su tutto il territorio dell'UE fino ai sette mesi successivi alla data di scadenza.

Invece, i titolari di patente di guida italiana con scadenza il 31 agosto 2020, rimanendo quest'ultima fuori dall'ambito di applicazione della norma europea, per la sola circolazione su tutto il territorio nazionale possono fruire solo della proroga prevista dall'art. 104, comma 1, del D.L. n. 18/2020, che ha esteso il termine di validità del documento di guida sino al 31 agosto 2020.

REVISIONE DEI VEICOLI A MOTORE

L'art. 5 del nuovo regolamento 2020/608/UE dispone la **proroga di 7 mesi le revisioni di tutti i veicoli a motore** appartenenti alle categorie

- M (automobili),
- N (veicoli commerciali),
- O3 (rimorchi con massa massima tra 3,5 e 10 tonn),
- O4 (rimorchi con massa massima superiore a 10 tonn) e
- T5 (trattori stradali o motrici)

con scadenza tra il primo febbraio e il 31 agosto 2020.

TACHIGRAFI

L'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento ha previsto che l'ispezione biennale alla quale devono essere sottoposti i tachigrafi che avrebbero dovuto o deve effettuarsi tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, si potrà eseguire **entro sei mesi successivi alla data prevista.**

La norma vale per tutti i veicoli immatricolati nell'UE e consente di circolare, senza aver effettuato la predetta visita, per tutto il territorio dell'UE, Italia compresa.

Al successivo paragrafo 2, il Regolamento ha previsto che i titolari della carta del conducente da utilizzare sui tachigrafi per l'attività di trasporto su strada, che ne richiedono il rinnovo per scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, devono poter ottenere il rilascio della nuova carta entro due mesi dalla richiesta.

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento \(UE\) 2020/698 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare del Ministero dell'Interno clicca qui.](#)

7. DIPENDENTI PUBBLICI - RICHIESTA ANTICIPO DEL TFS/TFR - Fissate le modalità di presentazione delle domande agli Istituti bancari convenzionati

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 15 giugno 2020, il **D.P.C.M. n. 51 del 22 aprile 2020**, con cui viene definito il Regolamento in materia di presentazione della domanda di anticipo del **TFS** (*trattamento di fine servizio*) e del **TFR** (*trattamento di fine rapporto*) agli istituti bancari da parte dei **dipendenti pubblici** che hanno avuto accesso alla pensione.

Dopo oltre un anno di attesa, con l'emanazione di questo decreto i dipendenti pubblici potranno ora ottenere un anticipo del TFS al pensionamento - fino ad un importo di 45 mila euro - senza attendere mesi e anni per la liquidazione.

Come noto, a differenza di quanto succede nel settore privato, la riforma Fornero del 2012 aveva allungato i tempi di liquidazione del TFS per i dipendenti pubblici di 12 mesi (24 in caso di dimissioni e tempi più lunghi se si esce con quota 100 o altre forme di pensionamento anticipato).

Così, per superare questo problema, lo Stato ha messo in piedi una **convenzione con le banche** per fare in modo che il lavoratore possa ricevere, come di diritto, la buonuscita al termine dell'attività lavorativa senza aspettare i tempi tecnici della burocrazia.

L'anticipo del TFS potrà essere ottenuto su **richiesta dell'interessato** che dovrà presentare domanda all'INPS o all'ente previdenziale di appartenenza, corredata dai seguenti documenti:

- *certificazione delle somme spettanti;*
- *proposta di contratto di anticipo TFS/TFR debitamente sottoscritta dal richiedente;*
- *dichiarazione sullo stato di famiglia e, in caso di separazione o divorzio, indicazione dell'eventuale importo dell'assegno previsto per l'ex coniuge;*
- *conto corrente sul quale accreditare l'importo finanziato.*

La richiesta può essere presentata dai **dipendenti del settore pubblico che sono andati in pensione, anche con Quota 100.**

Entro 90 giorni l'INPS rilascerà, in presenza dei requisiti richiesti, la certificazione con l'indicazione dell'ammontare complessivo del TFS spettante.

Ottenuta la certificazione, il richiedente potrà rivolgersi a uno degli istituti di credito aderenti all'accordo quadro sottoscritto tra ABI, Governo e Pubblica Amministrazione.

La proposta di contratto di anticipo TFS/TFR è predisposta dalla banca sulla base dello schema di proposta di contratto di anticipo TFS/TFR allegato all'Accordo quadro sottoscritto con ABI.

Una volta concluso il contratto con la banca e ricevuto esito positivo, il pensionato riceverà l'anticipo fino a 45 mila euro direttamente sul conto corrente **entro un mese.**

In pratica, si tratta di un **vero e proprio contratto di finanziamento oneroso a tasso d'interesse calmierato** con cui la banca anticipa il TFS dietro il rilascio di specifiche garanzie rinvenenti dal certificato rilasciato dall'INPS.

Sarà quindi sottoscritto un contratto mediante il quale la banca diventerà titolare del credito TFS.

L'INPS verrà informato della stipula del contratto e sarà tenuto a corrispondere il TFS, in tutto o in parte secondo quanto stabilito fra le parti, alla banca che ha prestatato i soldi al pensionato.

All'articolo 8 del decreto vengono elencati i casi in cui la proposta di contratto di anticipo TFS/TFR non può essere accettata dalla banca.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8. PSD2 - In vigore dal 10 giugno il decreto correttivo di recepimento della direttiva sui servizi di pagamento nel mercato interno

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 134 del 26 maggio 2020, il **decreto legislativo 8 aprile 2020, n. 36** recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo di recepimento della **direttiva (UE) 2015/2366** relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. "Payment services directive 2" - PSD2), nonché di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. La direttiva (UE) 2015/2366 era stata recepita con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218. Il 23 aprile 2018 venne però pubblicata sulla Gazzetta dell'Unione europea una rettifica della PSD2, così che si sono rese necessarie alcune integrazioni e correzioni del decreto originario.

Ricordiamo che la **prima direttiva** sui servizi di pagamento, **direttiva 2007/64/UE** (*Payment services directive* – PSD) ha definito un quadro giuridico comune per gli Stati membri dell'Unione, vincolando i paesi a modificare il proprio ordinamento interno per rendere uniforme la prestazione dei servizi di pagamento e, allo stesso tempo, favorire un ampliamento dell'offerta.

In Italia la direttiva è stata recepita con il **decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010**, che ha introdotto nell'ordinamento italiano la figura degli **istituti di pagamento**, intermediari che insieme a banche e istituti di moneta elettronica effettuano servizi di pagamento (nuovi Titoli V-bis e Titolo V-ter del TUB).

Dal riesame del quadro europeo e dalla consultazione pubblica sul Libro verde della Commissione del 2012 "*Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, Internet e telefono mobile*", è emersa la necessità di adottare ulteriori misure e di apportare adeguamenti alla normativa sui servizi di pagamento, per rispondere meglio alle esigenze di un vero e proprio mercato unico dei pagamenti e contribuire a tutti gli effetti a una migliore tutela della concorrenza, dell'innovazione e della sicurezza.

In conseguenza di tale processo, è stata dunque adottata la direttiva (UE) 2015/2366 (**PSD2** che ha revisionato la precedente direttiva PSD per promuovere lo sviluppo di un mercato interno dei pagamenti al dettaglio efficiente, sicuro e competitivo, rafforzando la tutela degli utenti dei servizi di pagamento, sostenendo l'innovazione e aumentando il livello di sicurezza dei servizi di pagamento elettronici.

La revisione si è concentrata sulla necessità di perseguire un maggior grado di armonizzazione delle regole e di tenere conto di nuovi tipi di servizi di pagamento, in precedenza privi di regolamentazione. La proposta di modifica era parte di un pacchetto di misure legislative sui servizi di pagamento, tra cui il **regolamento (Ue) n. 2015/751** sulle commissioni interbancarie, entrato in vigore il 9 giugno 2015.

La direttiva PSD2 regola nuovi servizi di pagamento e nuove istituzioni finanziarie. Sono inoltre aggiornate le esenzioni stabilite per i pagamenti telematici.

La direttiva è stata recepita in Italia con il **decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218**.

Il nuovo decreto legislativo n. 36/2020 contiene disposizioni integrative al **decreto legislativo n. 218 del 2017**, alcune delle quali solo con la funzione di correzione di riferimenti errati in provvedimenti precedenti (così gli **artt. 3 e 4**).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto legislativo n. 36/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva \(UE\) 2015/2366 clicca qui.](#)

9. CONTRIBUTI ENTI COOPERATIVI - Accertamenti in applicazione dell'art. 157 D.L. 34/2020 - Indicazioni dal Ministero dello sviluppo economico

In applicazione dell'art. 157 del D.L. 34/2020, in corso di conversione, il Ministero dello sviluppo economico, con **circolare del 15 giugno 2020**, ha adottato misure concernenti l'emissione e l'invio degli accertamenti per i contributi dovuti dagli enti cooperativi per i quali gli ordinari termini di decadenza sarebbero scaduti nel corso dell'anno 2020, nelle more della conversione del decreto in legge ordinaria ed in attesa di eventuali successive determinazioni dell'Agenzia delle entrate.

Nella circolare si ricorda, anzitutto, che il Ministero dello sviluppo economico esercita la vigilanza sugli enti cooperativi ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59, la quale pone a carico degli enti cooperativi

l'onere di versare alcuni contributi, sui quali vengono richiamati alcuni principi fondamentali, soprattutto in ordine alle modalità della loro riscossione.

Con il **decreto interministeriale 13 marzo 1992** è stata affidata ai concessionari del servizio riscossione tributi la riscossione coattiva tramite ruoli dei contributi dovuti dagli enti cooperativi per le spese relative alle **ispezioni ordinarie**, mentre il successivo **decreto interministeriale 18 marzo 1997** ha esteso tale istituto ai contributi sugli utili di esercizio previsti dall'art. 11 della legge 59/1992.

Con il **decreto interministeriale 9 gennaio 2004** è stata poi prevista per il **contributo biennale**, il versamento della quota sugli utili e le altre somme dovute dagli enti cooperativi e loro consorzi la riscossione tramite il sistema dei versamenti unitari e compensazioni di cui al Capo III del decreto legislativo n. 241/1997. In particolare tra le premesse del decreto viene citato l'art. 62, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in virtù del quale l'Agenzia delle Entrate è competente a svolgere i servizi affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli "enti impositori".

In virtù del suddetto decreto del 9 gennaio 2004 vengono stipulate ogni tre anni **apposite convenzioni fra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia delle Entrate**, per l'utilizzo dei servizi di quest'ultima ai fini del versamento dei contributi in discorso.

Su questa situazione si è andata ad innestare la grave situazione di emergenza creata dalla pandemia Covid-19, che ha spinto il legislatore ad adottare vari provvedimenti che hanno coinvolto l'attività in questione.

In particolare, già il **decreto legge 17 marzo 2020, n. 18**, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, aveva previsto, all'articolo 67, la **sospensione, fino al 31 maggio 2020**, dei termini relativi alle attività di controllo, liquidazione, accertamento, riscossione, e di contenzioso svolti dagli enti impositori.

Rimaneva tuttavia fuori dal campo di applicazione, per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione al suddetto decreto, il termine di decadenza previsto dall'art. 5 del D.M. 18 dicembre 2006, che per il contributo di vigilanza relativo al biennio 2015-2016 sarebbe scaduto il 29 giugno 2020, essendo collegato al termine di versamento del 29 giugno 2015, previsto dal decreto ministeriale di determinazione del contributo stesso (D.M. 20 gennaio 2015, pubblicato sulla G.U. del 30 marzo 2015).

A colmare questa importante lacuna è giunto il recente **decreto legge 19 maggio 2020, n. 34**, che all'art. 157, comma 1, ha sancito che **gli atti di accertamento per cui i termini di decadenza (calcolati senza tenere conto del periodo di sospensione) scadono nel periodo compreso fra l'8 marzo ed il 31 dicembre 2019 vengono "emessi entro il 31 dicembre dell'anno 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021, ..."**.

Il Ministero ritiene che tale disposizione sia direttamente applicabile alla fattispecie sopra descritta e che quindi, salvo eventuali modifiche in sede di conversione, il termine di decadenza previsto dal citato decreto vada interpretato nel senso che **gli atti di accertamento per il contributo di vigilanza relativo al biennio 2015-2016 vanno emessi entro il 31 dicembre del corrente anno e notificati fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021**.

Per analogia, si deve ritenere che la stessa norma sia applicabile anche agli **accertamenti relativi al contributo del 3% sugli utili di esercizio 2014**.

Ovviamente – si legge nella circolare – resta possibile per gli enti cooperativi **procedere spontaneamente al versamento dei contributi in questione**, evitando l'invio dell'accertamento e l'aumento degli interessi comunque dovuti fino al 31 dicembre 2020 (per il periodo successivo è previsto dal comma 4 del citato articolo 157 che essi non siano dovuti).

Sarà cura degli uffici ministeriali tenere conto, per quanto possibile, degli eventuali provvedimenti emessi dall'Agenzia delle Entrate ai sensi del comma 6 del suddetto art. 157 del D.L. 34/2020.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

10. SEMPLIFICAZIONE - Interventi di modernizzazione del sistema amministrativo per il rilancio dell'economia - Le proposte di Assonime

Venti proposte di semplificazione per **modernizzare il sistema amministrativo** e far ripartire l'economia. Le ha presentate Assonime, l'associazione delle società per azioni, nel corso di un incontro con la stampa, tenutosi il 17 giugno scorso, a cui hanno preso parte il presidente Innocenzo Cipolletta e Franco Bassanini presidente della task force che ha elaborato il rapporto.

Per superare la più grave crisi economica del dopoguerra causata dall'emergenza Covid-19 occorre adottare **con decisione e tempestività** misure adeguate per sbloccare l'Italia e far ripartire l'economia

e gli investimenti. Sono indispensabili **scelte coraggiose** e una **forte capacità di governo e di innovazione**.

Il Rapporto, predisposto da una Task Force di esperti e imprenditori istituita dal Comitato di Presidenza di Assonime, presieduta da Franco Bassanini e composta da Luigi Abete, Ginevra Bruzzone, Marcello Clarich, Matteo Del Fante, Pietro Guindani, Luciano Panzani, Pietro Salini e Luisa Torchia, propone una serie di interventi riguardo a tre diversi ambiti:

1. **Aumentare la capacità della P.A. di agire in modo orientato al risultato;**
2. **Infrastrutture e contratti pubblici: rimuovere i fattori di blocco;**
3. **Misure di semplificazione per la ripartenza dell'economia.**

Il Rapporto contiene infine una serie di proposte di **semplificazione in alcuni settori chiave per l'economia**: dall'erogazione delle misure di sostegno ai cittadini e alle imprese al settore delle comunicazioni elettroniche, dal settore della cultura a quelli dell'energia, dell'ambiente e dell'edilizia per la riqualificazione urbana.

Le proposte elencate nel Rapporto possono essere adottate in tempi rapidi. Molte sono immediatamente applicative; altre, avendo natura organizzativa, richiedono un impegno di più lunga lena.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

11. FUSIONE E SCISSIONE DI ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E FONDAZIONI - On line l'ultimo lavoro del Consiglio Nazionale del Notariato

“**Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni**” è il titolo dello **Studio n. 77-2020/I**, di *Federico Magliulo*, approvato dalla Commissione Studi d'Impresa del Notariato il 23 aprile 2020.

Con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, emanato in attuazione della delega conferita al Governo con la legge 6 giugno 2016 n. 106, in vigore dal 3 agosto 2017, è stato approvato il **Codice del Terzo settore**.

In occasione della riforma organica del Terzo settore il legislatore, che pure a tale proposito non è intervenuto direttamente sul Codice civile, ha tuttavia opportunamente provveduto anche ad inserire in quest'ultimo il **nuovo art. 42-bis C.C.**, recante una specifica disciplina della **fusione e scissione degli enti del Primo Libro**, a prescindere dalla loro qualificabilità in termini di “*Enti del Terzo settore*”, come definiti dall'art. 4 del D.Lgs. 117/2017.

Secondo il nuovo art. 42-bis C.C., “*Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.....*”.

E' evidente che la nuova disposizione si limita a disciplinare le sole operazioni di fusione e scissione **che operino all'interno degli schemi causali propri degli enti del Primo Libro**.

Tale conclusione risulta evidente dalla circostanza che essa prevede che le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni possono operare “reciproche” fusioni o scissioni.

L'utilizzo di siffatta espressione rende palese che l'art. 42-bis c.c. si riferisce ad operazioni nelle quali sia l'ente o gli enti di partenza che quelli di arrivo sono pur sempre ascrivibili ai tipi delle associazioni riconosciute, delle associazioni non riconosciute e delle fondazioni.

Laddove, invece, l'ente di partenza o quello di arrivo sia rappresentato da un **ente societario**, deve farsi riferimento, oltre che alle norme della Sezione II e della Sezione III del Capo X del Quinto Libro del Codice Civile, anche alle specifiche disposizioni di cui agli artt. 2500-septiesse 2500-octies c.c. in materia di trasformazione eterogenea.

La nuova norma conferma, dunque, innanzitutto l'**ammissibilità della fusione e della scissione fra enti del Primo Libro**, che nel precedente sistema era stata affermata in via interpretativa, soprattutto con riferimento alla fusione, dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

In secondo luogo la nuova disposizione afferma:

- l'applicabilità, nei limiti della compatibilità, delle regole che disciplinano la fusione e la scissione societarie con particolare riferimento alle diverse fasi del relativo procedimento;
- il principio dell'applicazione delle regole di pubblicità proprie del tipo organizzativo coinvolto nell'operazione.

Il principio della ammissibilità di operazioni di fusione o di scissione degli enti del Primo Libro pare, peraltro, consentire non solo che all'operazione partecipino enti di tal fatta dello stesso tipo, ma anche che la fusione o la scissione coinvolga enti del Primo Libro di tipo diverso, ancorché quest'ultima possibilità sia stata messa in dubbio da taluni autori (A. Busani, F. Urbani).

Lo studio, oltre soffermarsi sul problema di verificare la sussistenza della compatibilità con riferimento a questioni particolari (quali: *la disciplina della fusione a seguito di acquisizione con indebitamento; la situazione patrimoniale; il rapporto di cambio ed alla relativa stima; la relazione degli amministratori, ecc.*), si sofferma inoltre sui complessi problemi che si pongono in relazione:

- alla fusione o alla scissione di associazione in fondazione, con particolare riferimento ai **quorum deliberativi**;
- alla fusione o la scissione di fondazione in associazione riconosciuta, con particolare riferimento all'**individuazione dei soggetti cui attribuire la qualità di associati all'esito dell'operazione**.

LINK:

[Per scaricare il testo dello Studio n. 77-2020/I clicca qui.](#)

12. REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI - Il documento dei commercialisti in pubblica consultazione

Il gruppo di lavoro "**Attività di revisione negli Enti locali**" del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC), area di delega "Economia degli Enti locali", dei consiglieri **Davide Di Russo e Remigio Sequi**, ha elaborato il documento "**La revisione degli Enti locali**".

Il documento formato da **due quaderni** che riguardano l'**approccio metodologico** (*Quaderno I*) e gli **strumenti operativi** (*Quaderno II*), mirano a fornire al revisore degli enti locali un armamentario semplice, ma puntuale nell'affrontare i molteplici controlli che la funzione impone, riducendo la probabilità di errore e contenendo il rischio di responsabilità.

Gli interessati possono inviare le eventuali osservazioni a consultazione@commercialisti.it **entro il 14 luglio 2020**.

LINK:

[Per saperne di più e accedere al documento in consultazione clicca qui.](#)

13. DIGITALIZZAZIONE - DIFFUSO IL RAPPORTO EUROPEO DESI - L'Italia arretra nella classifica UE - Ultima per competenze digitali e solo il 13% ha accesso alla banda ultralarga

L'Italia resta sempre più indietro in Europa nel grado di digitalizzazione dell'economia e della società, anche a causa della scarsa educazione tecnologica.

L'edizione 2020 del rapporto europeo DESI (*Digital Economy and Society Index*), appena diffusa dalla Commissione europea, vede l'Italia scivolare di una posizione nella classifica dei Paesi UE, **scendendo dal 24esimo al 25esimo posto**.

Peggio fanno solo **Romania, Grecia e Bulgaria**.

Ancora peggio se si guarda solo alla dimensione del capitale umano, quella cioè che riguarda le competenze digitali: nel 2019 l'Italia ha perso due posizioni e si colloca ora all'ultimo posto nell'UE.

Se ci si concentra sugli **indicatori di connettività**, invece, il Paese è al **17esimo posto**: tra 2018 e 2019 le famiglie che hanno accesso alla banda ultralarga sono salite solo di quattro punti percentuali, dal 9 al 13%.

Il 17% degli italiani non ha mai usato internet e solo il 74% degli italiani lo usa abitualmente.

E la Commissione rileva "**carenze significative**" per quanto riguarda il capitale umano.

Rispetto alla media UE, l'Italia registra livelli di **competenze digitali** di base e avanzate "molto bassi".

Solo il 42% delle persone di età compresa tra i 16 e i 74 anni possiede almeno competenze digitali di base (contro il 58% nell'UE) e solo il 22% dispone di competenze digitali superiori a quelle di base (33% nell'UE).

Sebbene sia aumentata, raggiungendo il 2,8% dell'occupazione totale, la percentuale di **specialisti ICT** (*Information and Communication Technologies*) in Italia è ancora al di sotto della media UE (3,9%).

Solo l'1% dei laureati è in possesso di una laurea in discipline ICT (il dato più basso nell'UE), mentre gli specialisti ICT di sesso femminile rappresentano l'1% del numero totale di lavoratrici (cifra leggermente inferiore alla media UE dell'1,4%).

Tutto questo spiega come mai, sebbene il Paese si collochi in una posizione relativamente "alta" nell'offerta di servizi pubblici digitali (e-government), il loro utilizzo rimane "scarso". Analogamente, le

imprese italiane presentano ritardi nell'utilizzo di tecnologie come il cloud e i big data, così come per quanto riguarda il commercio elettronico.

LINK:

[Per consultare il testo del rapporto europeo DESI 2020 clicca qui.](#)

14. PREVENZIONE E CONTRASTO DELL'ABUSIVISMO COMMERCIALE E DELLA CONTRAFFAZIONE - "Spiagge sicure - Estate 2020" - Finanziamento iniziative - Indicazioni dal Ministero dell'Interno

Il Ministero dell'Interno, con la **circolare del 5 giugno 2020, Prot. N. 13301/110(5)**, indirizzata ai Prefetti, fornisce indicazioni in merito all'**accesso alle risorse del Fondo per la sicurezza urbana per l'anno 2020**.

Nella circolare si ricorda che con il decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 18 dicembre 2018, sono stati fissati i criteri di ripartizione del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'art. 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

In particolare, all'articolo 1, comma 1, lett. c), del predetto decreto è stabilito che, per l'anno 2020, una quota pari al 14 per cento delle risorse del Fondo viene destinato ai comuni litoranei per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva.

Tali risorse, in considerazione dell'incremento del Fondo realizzato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), ammontano a 2,8 milioni di euro, e sono integrate con un ulteriore stanziamento di 2 milioni di euro a valere sul Fondo Unico Giustizia, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto, così da destinare all'iniziativa "Spiagge Sicure -Estate 2020" un **totale di 4,8 milioni di euro**.

I **comuni beneficiari** debbono essere **individuati in base alle presenze negli esercizi ricettivi** secondo i dati ISTAT riferiti al 2018.

Non possono accedere alle predette risorse gli enti che hanno già usufruito di contributi per iniziative analoghe promosse dal Ministero dell'Interno o per altre iniziative previste nello stesso decreto.

Il finanziamento di cui trattasi è **riservato ai primi centocinquanta comuni litoranei** per numero di presenze nelle strutture ricettive in base ai dati ISTAT relativi al 2018 che presentino le seguenti caratteristiche:

a) non essere capoluogo di provincia;

b) popolazione non superiore a 50 mila abitanti alla data del 1° gennaio 2019;

c) non essere stato destinatario di contributi per iniziative analoghe promosse dal Ministero dell'interno o per altre iniziative previste dal decreto interministeriale 18 dicembre 2018.

Gli enti ricompresi nell'elenco che intendono beneficiare del finanziamento devono presentare apposita domanda alla Prefettura territorialmente competente.

Il contributo, concesso nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ammonta, per ciascun comune, a **32mila euro**.

La domanda, redatta utilizzando l'accluso modello.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare e dei suoi 5 allegati clicca qui.](#)

15. BONUS VACANZE - Dall'Agenzia delle Entrate tutte le indicazioni utili - Si parte dal 1° luglio 2020

Il decreto legge n. 34 del 2020 (c.d. "Decreto Rilancio") ha istituito una nuova agevolazione ("**Bonus Vacanze**"), per l'anno 2020, in favore delle **famiglie con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità non superiore a 40.000 euro**, da utilizzare per il pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed&breakfast.

Il bonus può essere fruito a determinate condizioni **dal 1° luglio al 31 dicembre 2020** da un solo componente per nucleo familiare ed è riconosciuto fino a un importo massimo di **500 euro** per i nuclei familiari composti da più di due persone.

L'importo è ridotto a **300 euro** per i nuclei familiari composti da due persone e a **150 euro** per quelli composti da una sola persona.

Le spese devono essere **sostenute in un'unica soluzione** per i servizi resi da una singola impresa turistica e documentate con fattura o documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale, nei quali sia indicato il codice fiscale di chi intende fruire dell'agevolazione.

Il bonus è fruibile nella misura dell'**80% sotto forma di sconto per il pagamento dei servizi** prestati dal fornitore e per il **20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi**.

La richiesta di accesso all'agevolazione è effettuata, a decorrere **dal 1° luglio 2020**, da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare **mediante l'applicazione per dispositivi mobili denominata IO**, resa disponibile da PagoPA S.p.A., accessibile mediante l'identità digitale SPID o mediante la Carta di identità elettronica (CIE 3.0).

Pertanto, per richiedere l'agevolazione, il cittadino deve – preventivamente – aver installato ed effettuato l'accesso all'applicazione per smartphone, denominata IO, ed essere in possesso di identità digitale SPID o di Carta di identità elettronica (CIE 3.0).

Con **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 giugno 2020, Prot. n. 237174/2020**, sono state definite le modalità di applicazione delle disposizioni in materia di "tax credit vacanze" di cui all'articolo 176 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020.

L'Agenzia delle Entrate ha anche predisposto un **VADEMECUM** e una **GUIDA** con la quale intende fornire le indicazioni utili per richiedere correttamente il nuovo "bonus vacanze", illustrando modalità e adempimenti, come precisati dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020, adottato previo parere favorevole dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento n. 237274/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del VADEMECUM clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della GUIDA clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito "ioItalia.it" clicca qui.](#)

16. REGISTRO IMPRESE - La cancellazione dalla sezione ordinaria fa decorrere il termine per dichiarare il fallimento

Nel caso di trasformazione c.d. "regressiva" di una società a responsabilità limitata in società semplice - tenendo conto che la società semplice, di regola, non esercita attività commerciale, restando quindi sottratta al fallimento - decorso l'anno dalla cancellazione dalla sezione ordinaria del Registro delle imprese, **resta preclusa la dichiarazione di fallimento della società trasformata, ancorché ancora iscritta nella sezione speciale del medesimo registro.**

Così ha stabilito la **Corte di Cassazione, Sez. I Civile**, con l'**ordinanza n. 10302, depositata il 29 maggio 2020.**

IL FATTO – In data **24 novembre 2015** è stata iscritta nel Registro delle imprese la **trasformazione di una S.r.l. in società semplice**, a seguito della modificazione dell'oggetto sociale in «*attività di gestione del patrimonio immobiliare ai fini del mero godimento dello stesso senza alcuna caratteristica di imprenditorialità*», con conseguente cancellazione della società dalla sezione ordinaria del Registro ed iscrizione nella sezione cosiddetta speciale di cui all'articolo 8 della L. n. 580 del 1993 ed all'articolo 2 del D.P.R. n. 558 del 1999.

Da notare che, dalla data della trasformazione, la società ha effettivamente cessato ogni attività imprenditoriale.

Ciononostante, con sentenza del **3 febbraio 2017** - ossia dopo il decorso di un anno dall'iscrizione della trasformazione e conseguente cancellazione dalla sezione ordinaria del Registro delle imprese e contestuale emigrazione in quella speciale - **è stato dichiarato il fallimento.**

In passato – osservano i giudici - si discuteva dell'ammissibilità della trasformazione da e in società semplice, trasformazione talora esclusa, in dottrina, essenzialmente per due ragioni: l'assenza, allora, di

un regime di pubblicità e la peculiare tutela dei creditori particolari che, con la variazione del tipo, non avrebbero potuto agire per la liquidazione della quota.

Attualmente, viceversa, non è lecito dubitare dell'ammissibilità di detta trasformazione, perché l'articolo 2500-sexies c.c. contempla in generale la trasformazione da società di capitali in società di persone. Nell'ambito delle trasformazioni omogenee «regressive», è perciò ammessa la trasformazione in società semplice, sempre che sia osservato il limite operativo di cui all'articolo 2249 c.c., e, cioè: la società semplice risultante dall'operazione deve necessariamente esercitare attività non commerciale.

L'operazione di trasformazione darà cioè luogo al mutamento di destinazione del complesso aziendale, da commerciale a non commerciale.

Posto che una società a responsabilità limitata può dunque trasformarsi in una società semplice, occorre chiedersi se il fenomeno di detta trasformazione, che per definizione **non determina l'estinzione della società**, faccia nondimeno scattare il congegno previsto dall'articolo 10 della legge fallimentare.

È cosa nota – ricordano i giudici - che, nella giurisprudenza di questa Corte, la trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, sebbene connotato da personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione del soggetto trasformato e nella creazione di un nuovo soggetto in luogo del precedente, ma configura una **vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto**, la quale comporta soltanto una **variazione di assetto e di struttura organizzativa**, senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali che fanno capo all'originaria organizzazione societaria.

In definitiva, la trasformazione si qualifica per una decisiva caratteristica, ossia l'effetto della **continuità dei rapporti giuridici**; l'art. 2498 c.c. è chiaro nel prevedere che con la «trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione».

La norma, posta in apertura del capo dedicato alla trasformazione, fusione e scissione, adotta - va sottolineato - il vocabolo neutro «ente», riferendosi al soggetto trasformato, di guisa che l'esclusione di soluzione di continuità, e dunque la **conservazione dei diritti ed obblighi**, ricorre non soltanto nell'ipotesi in cui una società si trasformi in una società di un diverso tipo, ma **in qualunque ipotesi di trasformazione**.

Ora – scrivono i giudici - il rilievo, indiscutibile, che la trasformazione societaria non determini l'estinzione del soggetto trasformato e la creazione di un nuovo soggetto, **non è però risolutiva, per i fini dell'applicazione dell'articolo 10 della legge fallimentare**, giacché la cospicua dilatazione del fenomeno della trasformazione, nell'attuale assetto normativo, che contempla non solo la trasformazione «progressiva», ma anche quella «regressiva», ivi compresa quella da società di capitali a società semplice, ed inoltre la trasformazione «eterogenea», p. es. da e in comunione di azienda, comporta un fenomeno in passato sostanzialmente sconosciuto, ossia che, pur senza soluzione di continuità, **un soggetto imprenditore possa trasformarsi in un soggetto non imprenditore**: circostanza, questa, evidentemente non indifferente in vista dell'applicazione della disciplina fallimentare, per l'ovvia considerazione che, ai sensi dell'articolo 1 della legge fallimentare, **sono soggetti alle disposizioni sul fallimento gli imprenditori che esercitano una attività commerciale e non coloro che imprenditori non siano**.

Non risponde insomma più al vero, ormai, l'affermazione, in passato comunemente accolta, prima di Corte Cost. 21 luglio 2000, n. 319, in riferimento all'articolo 10 della legge fallimentare, secondo cui occorre prendere atto che, mentre **per l'imprenditore individuale**, al quale come persona fisica fanno capo attività imprenditoriali, esse possono venir meno senza che venga meno la persona fisica, **per l'imprenditore collettivo** la fine dell'impresa non può non coincidere con la fine del soggetto, in quanto quest'ultimo esiste solo in funzione dell'attività che esercita e quindi fintantoché la svolge.

Questa Corte ha recentemente avuto modo di osservare che l'articolo 10 della legge fallimentare, nel fissare il limite temporale massimo entro cui la dichiarazione di fallimento può intervenire, mira allo scopo di «**non estendere all'infinito gli effetti di una attività di impresa non più attuale**» (Cass. 19 giugno 2019, n. 16511). Al che si aggiunge, ovviamente, l'ulteriore ratio consistente nell'esigenza di **tutelare i creditori**, ai quali è dato lo spazio temporale dell'anno, da iniziative unilaterali, ipoteticamente arbitrarie, da parte del debitore in ordine alla cessazione dell'impresa. E cioè l'articolo 10 della legge fallimentare, che ammette la fallibilità dell'impresa cessata, mira:

- a) ad **evitare che la condotta del debitore possa vanificare le aspettative dei creditori** provocando, con la dissoluzione dell'impresa, quella della loro garanzia;
- b) ad **evitare un'infinita incertezza in ordine alla stabilità dei rapporti giuridici coinvolti**.

In particolare la «cancellazione dal registro delle imprese», cui si riferisce il primo comma dell'articolo 10 della legge fallimentare, che riguarda sia gli imprenditori individuali che collettivi, **è il riflesso della cessazione dell'attività di impresa**. Sicché, come pure è stato di recente osservato, l'applicazione

della disciplina normativa dettata dall'articolo 10 legge fallimentare **presuppone l'intervento di un fenomeno estintivo dell'impresa ovvero della compagine sociale** attinta dall'istanza di fallimento nei limiti temporali previsti dalla norma in esame, con effetti successivi che investono il patrimonio dell'ente e la relativa legittimazione sostanziale e processuale di quest'ultimo (Cass. 19 giugno 2019, n. 16511).

In definitiva, ciò che fa scattare il decorso dell'anno, per gli imprenditori collettivi, è sì la **cancellazione del Registro delle imprese**, ma **quale riflesso della cessazione dell'impresa, quale che ne sia la ragione**; e difatti, per converso, se vi è la cancellazione, ma l'attività prosegue, e fintanto che prosegue, il termine non corre affatto, come nell'ipotesi del trasferimento della società all'estero (Cass., Sez. Un., 11 marzo 2013, n. 5945).

I giudici, dopo aver ricordato che l'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 ha istituito presso la Camera di Commercio l'ufficio del Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del Codice civile, il quale prevede una **"Sezione ordinaria"** nella quale iscrivere gli imprenditori commerciali, e **"Sezioni speciali"** dove vanno iscritti gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 dello stesso codice e le società semplici.

L'iscrizione nelle sezioni speciali ha **funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia** (art. 8, comma 5, L. n. 580/1993, comma 5).

Ora, è ben vero che detta sezione speciale è anch'essa parte, sia pure ancillare, del Registro delle imprese: ma è altrettanto evidente che l'articolo 10 della legge fallimentare, laddove menziona la «cancellazione dal registro delle imprese», **prende in considerazione il registro di cui all'articolo 2188 c.c., al quale devono essere iscritti gli imprenditori commerciali**: e ciò per l'ovvia ragione che la norma si riferisce ad imprenditori.

Ne deriva che, in ipotesi di trasformazione regressiva di una società di capitali in società semplice, con conseguente cancellazione della società trasformata dal Registro delle imprese e di iscrizione di quella derivata dalla trasformazione nell'apposita sezione speciale, la decorrenza del termine annuale di cui all'articolo 10 della legge fallimentare **va calcolato dalla detta cancellazione**, con conseguente iscrizione nella sezione speciale del registro di cui all'articolo 2 del D.P.R. 14 novembre 1999, n. 558.

Bisogna tuttavia ribadire – ricordano infine giudici – che, ove la società semplice derivante dalla trasformazione «regressiva» prosegua in realtà nell'attività di impresa (ed insomma **ove la trasformazione non sia che un espediente finalizzato a sottrarsi alla fallibilità**), essa assume, per i fini in discorso, le vesti della **società irregolare**, intendendosi per tale, ai fini del decorso del termine in questione, non solo la società per la quale non siano stati ab origine osservati gli adempimenti di carattere pubblicitario previsti dal legislatore, ma anche la società regolarmente iscritta che **divenga irregolare in un momento successivo** (irregolarità c.d. «sopravvenuta»), a seguito della cancellazione dal Registro delle imprese, **con continuazione dell'esercizio della propria attività**.

In simile frangente – sottolineano i giudici - va dunque fatta applicazione del principio, formatosi con riguardo al tema dell'applicabilità del termine annuale alle società non iscritte nel Registro delle imprese, che impone sì l'applicazione del termine menzionato, ma **dal momento in cui l'effettiva, e non fittizia, cessazione dell'attività venga palesata all'esterno**.

In tal senso è stato affermato che, in tema di fallimento, il principio, emergente dalla sentenza 21 luglio 2000, n. 319 e dalle ordinanze 7 novembre 2001, n. 361 ed 11 aprile 2002, n. 131 della Corte costituzionale, secondo cui **il termine di un anno dalla cessazione dell'attività**, prescritto dall'articolo 10 della legge fallimentare ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, **dalla cancellazione dal Registro delle imprese, anziché dalla definizione dei rapporti passivi**, **"non esclude l'applicabilità del predetto termine anche alle società non iscritte nel registro delle imprese, nei confronti delle quali il necessario bilanciamento tra le opposte esigenze di tutela dei creditori e di certezza delle situazioni giuridiche impone d'individuare il dies a quo nel momento in cui la cessazione dell'attività sia stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, o comunque sia stata dagli stessi conosciuta, anche in relazione ai segni esteriori attraverso i quali si è manifestata"**(Cass. 28 agosto 2006, n. 18618; Cass. 13 marzo 2009, n. 6199; per l'applicabilità del termine annuale alle società non iscritte, a far data dal momento in cui la cessazione dell'attività è resa nota ai terzi, v. pure Cass. 25 luglio 2016, n. 15346; Cass. 8 novembre 2013, n. 25217).

LINK:

[Per scaricare il testo dell'ordinanza n. 10302/2020 clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE FISCALI INTERNAZIONALI - E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 10 giugno 2020, il **D.Lgs. n. 49 del 10 giugno 2020**, attuativo della direttiva UE n. 2017/1852 sui meccanismi di **risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea**.

Il decreto - che entra in vigore il **25 giugno 2020** - stabilisce le norme relative alle **procedure amichevoli** o ad **altre procedure di risoluzione delle controversie** tra l'Autorità competente italiana e le Autorità competenti degli altri Stati membri UE che derivano dall'interpretazione e dall'applicazione degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio di cui l'Italia è parte e della Convenzione n. 90/436/CEE relativa all'eliminazione delle **doppie imposizioni** in caso di rettifica degli utili di imprese associate.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) EMERGENZA COVID-19 - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – Domande dal 15 giugno al 13 agosto 2020 - Con il **provvedimento n. 0230439 del 10 giugno 2020** l'Agenzia delle Entrate ha approvato il **modello**, con le relative **istruzioni** e **specifiche tecniche**, per la richiesta del contributo a fondo perduto *ex art. 25* del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), destinato al ristoro dei soggetti che abbiano subito un **calo del fatturato** in dipendenza delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica.

Le domande potranno essere presentate **dal 15 giugno e non oltre il 13 agosto 2020**; se il soggetto richiedente è un erede che continua l'attività per conto del soggetto deceduto, le istanze potranno essere trasmesse dal 25 giugno al 24 agosto.

La trasmissione delle istanze dovrà essere effettuata **mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate** ovvero mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "*Fatture e Corrispettivi*".

Solo se l'ammontare del contributo è **superiore a 150.000 euro** il modello deve essere firmato digitalmente dal richiedente ed essere inviato esclusivamente tramite posta elettronica certificata.

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento, istruzioni e specifiche tecniche clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del vademecum predisposto dall'Agenzia delle entrate clicca qui.](#)

3) COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI - Esonero contributivo - Con la **circolare n. 72 del 9 giugno 2020**, l'INPS fornisce le indicazioni normative e le istruzioni operative per il godimento dell'esonero introdotto dall'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai **coltivatori diretti** e agli **imprenditori agricoli professionali** di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, **con età inferiore a quaranta anni**, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, **per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti**.

L'esonero in questione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 72/2020 clicca qui.](#)

4) FASE 3 - Accesso agli Studi notarili - Il Consiglio Nazionale del Notariato informa che, in considerazione del generale allentamento delle restrizioni alla mobilità regionale e interregionale, consentita a partire dal 3 giugno 2020 senza limitazioni, i cittadini possono contattare il proprio notaio per programmare l'atto da stipulare senza che questo abbia necessariamente carattere di urgenza e il notaio provvederà a fissare un appuntamento nel rispetto delle prescrizioni sanitarie vigenti.

Occorre, comunque, inderogabilmente tener conto delle indicazioni previste dalla legge relativamente alle "*dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi, tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro*", pertanto:

- il luogo di stipula dovrà essere di norma lo studio notarile. A tal riguardo il notaio inviterà a favorire la stipula presso il proprio studio, purché la struttura sia organizzata in modo da soddisfare i requisiti di sicurezza igienica imposti dal Governo;

- i cittadini dovranno recarsi presso lo studio del notaio su appuntamento, senza accompagnatori non necessari, rispettando gli orari, possibilmente non in anticipo, rispettando le distanze di sicurezza e adeguandosi alle prescrizioni di sicurezza adottate dallo studio.

Per avere tutte le informazioni e le indicazioni utili è necessario è consigliabile contattare preventivamente il proprio notaio.

LINK:

[Per accedere al sito del CNN clicca qui.](#)

5) VOUCHER 3I - INVESTIRE IN INNOVAZIONE - Al via le domande l'incentivo dedicato alle start up innovative - Dal 15 giugno 2020 è aperto lo sportello per la presentazione delle **domande di accesso ai "Voucher 3I – Investire in innovazione"**, l'incentivo previsto dall'art. 32, comma 7, del D.L. n. 34/2020 per le start up innovative che finanzia l'acquisto di servizi di consulenza per la brevettazione.

Le istanze devono essere **compilate ed inviate online, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia.**

L'incentivo è a sportello: non ci sono graduatorie o scadenze per la presentazione delle domande, che vengono valutate da Invitalia in base all'ordine di arrivo, fino a esaurimento dei fondi, **pari a 19,5 milioni di euro per il triennio 2019-2021.**

Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato l'accordo di consulenza tra la start up innovativa e il fornitore del servizio.

LINK:

[Per saperne di più e per accedere al sito di INVITALIA clicca qui.](#)

6) IMBARCAZIONI DA DIPORTO - L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il **provvedimento n. 234483 del 15 giugno 2020** riguardante il luogo della prestazione dei servizi di cui all'articolo 7-quater, comma 1, lettera e), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, aventi ad oggetto imbarcazioni da diporto.

Il provvedimento **individua le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione europea** ai sensi dell'articolo 1, comma 725, Legge 2 dicembre 2019, n. 160.

La **Legge di Bilancio 2020** ha previsto che il luogo della **prestazione dei servizi** relativi alle **imbarcazioni da diporto** si considera al di fuori dell'Unione europea se è dimostrato, sulla base di **adeguati mezzi di prova**, che l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione del servizio avvengono al di fuori dell'Unione Europea.

La disposizione è stata introdotta a seguito del parere motivato con cui il 25 luglio 2019 la **Commissione europea** ha contestato all'Italia la violazione delle disposizioni della Direttiva IVA che determinano la "territorialità" delle operazioni di locazione e noleggio a breve termine, vale a dire per un periodo non superiore a novanta giorni, delle imbarcazioni da diporto.

In particolare, nel parere motivato la Commissione europea ha specificato che dall'articolo 56 della **Direttiva IVA** si evince che, in via generale, il **luogo della prestazione di servizi** costituita dalla locazione o dal noleggio di un'imbarcazione da diporto, qualora sia a breve termine o fornita dal prestatore del servizio a partire dalla sede della sua attività economica o da una stabile organizzazione situata in detto luogo, deve essere **il luogo in cui l'imbarcazione è effettivamente messa a disposizione del destinatario.**

Per cui la **Legge di Bilancio 2020** ha inteso adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni della direttiva IVA, in relazione alla tassazione dei servizi di locazione, noleggio.

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento n. 234483/2020 clicca qui.](#)

7) RC AUTO - Definite le condizioni del contratto base - E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 17 giugno 2020, il **decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 marzo 2020 n. 54**, relativo al regolamento recante la **definizione del «contratto base»** di assicurazione obbligatoria della **responsabilità civile** derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

In particolare il decreto individua e definisce le **condizioni del contratto base** di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla **circolazione dei veicoli**, limitatamente ai soli veicoli a motore, quali le autovetture, i motocicli e i ciclomotori ad uso privato dei consumatori.

Il decreto – che entrerà in vigore il prossimo 2 luglio - dispone, in particolare, che ciascuna impresa di assicurazione può determinare liberamente il prezzo del contratto base e delle condizioni aggiuntive dandone evidenza anche tramite il proprio sito internet. L'offerta deve essere riportata nel modello elettronico predisposto dal Ministero, sentito l'IVASS, che costituirà lo standard informativo comune su cui si basa l'offerta.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) ECOBONUS - Stanziati ulteriori 20 milioni per l'acquisto di veicoli a ridotte emissioni - AL VIA LA NUOVA FASE DI PRENOTAZIONE - Il Ministero dello Sviluppo Economico comunica che, **dal 18 giugno 2020**, è stata aperta, sull'apposita piattaforma online, la **nuova fase di prenotazione dei contributi** per l'**acquisto di veicoli nuovi a ridotte emissioni appartenenti alla categoria M1**, omologati come autovettura e destinati al trasporto di persone.

A seguito delle numerose richieste che hanno determinato l'esaurimento dei primi 40 milioni di euro stanziati per il 2020, il Ministero dello Sviluppo economico ha subito disposto l'ulteriore finanziamento della misura con 20 milioni di euro.

Il fondo dedicato all'ecobonus è stato inoltre potenziato dal Decreto Rilancio con risorse pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni per il 2021, che si aggiungono ai 70 milioni già stanziati dalla Legge bilancio 2019 per il prossimo anno.

La misura promossa dal Ministero e gestita da Invitalia (<https://www.invitalia.it/>) ha l'obiettivo di favorire, attraverso contributi statali fino a 6.000 euro, la mobilità sostenibile con l'acquisto di veicoli elettrici o ibridi a basse emissioni di CO2.

La scadenza della nuova fase di prenotazione è stata fissata al 31 dicembre 2020.

LINK:

[Per accedere alla piattaforma clicca qui.](#)

9) DURC ON LINE - L'INPS, con il **messaggio n. 2510 del 18 giugno 2020**, interviene nuovamente in materia di **Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)** con riferimento all'ampliamento del periodo di scadenza e di quello riferito alla conservazione della validità dello stesso.

La proroga di validità, con riguardo ai **Durc On Line**, deve intendersi limitata ai soli DURC aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che conservano la propria validità **fino al 15 giugno 2020**.

Dal 16 giugno, invece, alle nuove richieste di verifica (e a quelle pervenute a far data dal 16 aprile 2020) si applicano gli ordinari criteri previsti dal D.M. 30 gennaio 2015.

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio INPS n. 2510/2020 clicca qui.](#)

10) REDDITO DI EMERGENZA - Modifica dei termini per la presentazione delle domande - L'articolo 2 del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 151 del 16 giugno 2020, ha previsto, in deroga a quanto statuito dall'articolo 82, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che le domande per il Reddito di emergenza **possono essere presentate entro il 31 luglio 2020**.

Pertanto, con riferimento alla circolare n. 69 del 3 giugno 2020, al paragrafo 2 ("*Termini e modalità di presentazione delle domande di Rem*") **il termine perentorio del 30 giugno 2020, previsto per la richiesta del Reddito di emergenza, è prorogato al 31 luglio 2020** (INPS. Messaggio n. 2520 del 19 giugno 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio INPS n. 2520/2020 clicca qui.](#)

11) LINEE GUIDA REGIONALI PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha annunciato di aver emanato, in continuità con le indicazioni di livello nazionale, le **Linee Guida Regionali per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative**.

Le Linee Guida Regionali si compongono di **schede tecniche** contenenti **indirizzi operativi specifici** per i singoli settori di attività; il fine è quello di fornire uno strumento sintetico e di **specifici per i singoli settori di attività**, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e di immediata applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, al fine di sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.

LINK:

[Per scaricare il testo delle Linee Guida clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Repubblica italiana
I provvedimenti scelti per voi
(dal 10 al 20 Giugno 2020)

1) Decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47: Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato. (Gazzetta Ufficiale n. 146 del 10 giugno 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48: Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. (Gazzetta Ufficiale n. 146 del 10 giugno 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49: Attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea. (Gazzetta Ufficiale n. 146 del 10 giugno 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 50: Attuazione della direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida. (Gazzetta Ufficiale n. 146 del 10 giugno 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) D.P.C.M. 11 giugno 2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Gazzetta Ufficiale n. 147 del 11 giugno 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) D.P.C.M. 22 aprile 2020, n. 51: Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR, in attuazione dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. (Gazzetta Ufficiale n. 150 del 15 giugno 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Decreto 31 marzo 2020: Proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Gazzetta Ufficiale n. 150 del 15 giugno 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Decreto-Legge 16 giugno 2020, n. 52: Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro. (Gazzetta Ufficiale n. 151 del 16 giugno 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

9) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 11 marzo 2020, n. 54: Regolamento recante la definizione del «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, di cui all'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. (Gazzetta Ufficiale n. 152 del 17 giugno 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10) Ministero della giustizia - Decreto 27 febbraio 2020, n. 60: Regolamento recante l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3. (Gazzetta Ufficiale n. 155 del 20 giugno 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

11) Ministero della giustizia - Decreto 3 marzo 2020, n. 61: Regolamento recante la determinazione delle modalità di destinazione alla Corte penale internazionale di somme, beni e utilità confiscati. (Gazzetta Ufficiale n. 155 del 20 giugno 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

12) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Decreto 15 maggio 2020: Disposizioni urgenti in materia di interventi compensativi in favore dei frantoi oleari. (Gazzetta Ufficiale n. 155 del 20 giugno 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **Unione europea** ***I provvedimenti scelti per voi*** **(dal 10 al 20 Giugno 2020)**

1) Regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio del 19 maggio 2020 che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di Covid-19. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. LI 159 del 20 maggio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)

Per rimanere quotidianamente aggiornato sulle notizie, iscriviti al nostro canale TELEGRAM



Tuttocamere